

N. Gen.le 589 del 10/08/2020

N. di Settore 231 del 10/08/2020



## COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Erogazione premio ai lavoratori dipendenti ex art. 63 del D.L. n. 18/2020.  
Determinazioni.**

**Visto** che in qualità di Responsabile del Settore, giusto decreto sindacale n. 16 del 27 febbraio 2020, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

**Atteso** che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

**Richiamate:**

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021, successivamente variato con altre deliberazioni in corso d'anno;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 e il Bilancio Pluriennale 2019/2021, successivamente variato con altre deliberazioni in corso d'anno

**Visto** l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui “1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31

dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (...). 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. 4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis). 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi”;

**Vista** la legge 17 luglio 2020, n. 77 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 – Supplemento Ordinario - n. 25 del 18 luglio 2020) di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante, tra le numerose disposizioni dedicate agli Enti territoriali, il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

**Visto** l'art. 63 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 secondo cui **“1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. 2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. 3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126”;**

**Esaminata** la Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020 emanata dall'Agenzia delle Entrate ove viene chiarito che **“la norma prevede che il premio di 100 euro deve essere rapportato «al numero di giorni o ore di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese» di marzo. In sostanza, il premio non spetta per i giorni e per le ore in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l'attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedo ecc). Ai fini della determinazione dell'importo del bonus spettante (...) può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di**

*presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso (...). Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili”;*

**Considerato** che:

- 1- l'importo in rassegna costituisce un *bonus una tantum* non soggetto a tassazione, da erogare sulla base delle effettive giornate ed ore di lavoro prestate in presenza durante il mese di marzo u.s., come risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze;
- 2 - questo Ente, in qualità di sostituto di imposta, deve riconoscere, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile;
- 3 - il relativo onere finanziario complessivo viene coperto mediante compensazione con le ritenute per imposte dirette operate a carico dei dipendenti, in osservanza a quanto previsto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 17/E del 31 marzo 2020;

**Evidenziato** da ultimo che:

- 1 - la base di calcolo per l'attribuzione dell'istituto è differenziata in ragione della tipologia contrattuale individuale (articolata su cinque o sei giornate lavorative) e non deve essere oggetto di riproporzione in caso di rapporto part time, così come chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate;
- 2 - per quanto concerne il limite reddituale complessivo previsto dalla norma per l'erogazione del bonus, lo scrivente ufficio non assegnerà lo stesso al personale dirigente mentre per il personale non dirigente l'attribuzione avviene in ragione della proiezione del trattamento economico complessivo erogato e/o da erogarsi (anche assumendo a riferimento l'annualità precedente), fatto salvo l'esercizio del congruaggio alla fine dell'anno;

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra esposto, di dare attuazione all'art. 63 del D.L. n. 18/2020 e di riconoscere in favore dei 46 dipendenti in servizio nel mese di marzo (sia a tempo indeterminato che determinato), aventi potenzialmente diritto, il premio del valore massimo teorico di euro 100,00, secondo la misura individuale riportata nel prospetto allegato al presente atto, redatto dall' Ufficio del Personale;

**Richiamati** altresì:

- 1 - il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014 e smi;
- 2 - l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, *ivi* compreso l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, del medesimo decreto che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- 3 - l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno di spesa;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** l'O.A.EE.LL vigente nella Regione Sicilia;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,

**ATTRIBUIRE** al personale dipendente non dirigente ed a quello che possiede un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente non superiore a 40.000,00 euro, l'indennità prevista dall'art. 63 del D.L. n. 18/2020 sulla base delle effettive ore di lavoro prestate in sede durante il mese di marzo u.s., come risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze, dando atto che eventuali irregolarità di calcolo saranno conguagliate con lo stipendio del mese di agosto 2020;

**IMPUTARE** l'onere complessivo di €. **2.486,52** mediante compensazione tramite modello F24EP - codice tributo 169E, con le ritenute per imposte dirette operate a carico dei dipendenti, in osservanza a quanto previsto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 31 marzo 2020;

**RENDERE NOTO** che responsabile del procedimento è il sottoscritto;

**DARE ATTO**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente;

**DARE ATTO** altresì che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-*bis*, comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e smi e all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

**DEMANDARE** all'Ufficio Personale gli adempimenti conseguenti.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**(CALLERAME PAOLO)**

**Il Responsabile del Settore**  
**( CALLERAME PAOLO)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( art.32 del Regolamento di Contabilità )

Assoro li 10/08/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**MUSTICA ROSALIA**

**Parere Tecnico**

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

**Parere Contabile**

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;